Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 303.

Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 2111 del Codice civile;

Visto il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 e successive modificazioni, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modificazioni, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, concernente la conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925, 1926, chiamati alle armi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la guerra, per la marina militare, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare di leva e fino alla presentazione di cui all'art. 3 può essere, mediante contratti di lavoro, computato agli effetti dell'anzianità.

Art. 2.

Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, nonchè ai lavoratori di classi precedenti rinviati per qualsiasi motivo alla chiamata di dette classi, che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.

Art. 3.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Art. 4.

Per i lavoratori che si trovano già nelle condizioni previste nell'articolo precedente, la presentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata all'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni al presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 2000 a L. 20.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione.

Art. 6.

Il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — MORANDI — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 143. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 304.

Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, relativo alla equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina militare, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai Caduti in combattimento al comando di formazioni partigiane nella lotta di liberazione ed ai partigiani combattenti che, per un periodo di almeno tre mesi riferito precedentemente alla data di liberazione nella zona in cui operavano, abbiano tenuto il comando effettivo od abbiano fatto parte di comandi di formazioni operanti attivamente nella guerra di liberazione ed appartenenti al Corpo Volontari della Libertà o ad Unità partigiane costituitesi sia in Italia che all'estero e riconosciute dal Comitato di Liberazione Nazionale o dal Comando Supremo Italiano, possono essere riconosciuti nelle categorie del congedo gradi militari, sino a quello di tenente colonnello, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2.

Il riconoscimento del grado militare nelle categorie del congedo è effettuato, a domanda, e su parere della Commissione di 2° grado per il riconoscimento delle qualifiche ai partigiani e dopo superati gli esperimenti di cui all'art. 4 dalle seguenti Commissioni nominate dal Ministero competente di ciascuna Forza armata

a) per gli ufficiali superiori:

presidente: ufficiale generale in servizio permanente effettivo qualificato partigiano;

due membri: ufficiali generali in servizio permanente effettivo qualificati partigiani;

due membri: ufficiali generali in servizio permanente effettivo;

due membri: designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per gli ufficiali inferiori:

presidente: ufficiale generale in servizio permanente effettivo qualificato partigiano;

due membri: ufficiali superiori in servizio permanente effettivo qualificati partigiani;

due membri: ufficiali superiori in servizio permanente effettivo;

due membri: designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) per i sottufficiali:

presidente: colonnello in servizio permanente effettivo qualificato partigiano;

due membri: ufficiali superiori in servizio permanente effettivo qualificati partigiani;

due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

due membri: ufficiali superiori in servizio permanente effettivo.

I Ministeri della marina e dell'aeronautica potranno costituire un'unica Commissione di analoga composizione.

Per i partigiani non provenienti dalle Forze armate e per i militari dell'Esercito provenienti dai servizi, il rinoscimento del grado militare può essere effettuato solamente nell'Esercito, Arma di fanteria.

Per i militari della Marina il riconoscimento di grado non immediatamente superiore a quello rivestito nella Marina, può essere effettuato soltanto nell'Esercito, Arma di fanteria.

Nell'esame per il riconoscimento dei gradi militari saranno tenuti presenti il rendimento e la capacità dimostrati nell'assolvimento delle funzioni nonchè l'attività combattiva delle formazioni comandate.

Inoltre saranno tenuti nel massimo rilievo i precedenti morali di ciascun aspirante.

Art. 3.

Il riconoscimento del grado militare nelle categorie in congedo potrà essere richiesto secondo l'equiparazione ottenuta a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, e risultante dalla tabella annessa allo stesso decreto.

Art. 4.

Entro la data e con le modalità che verranno stabilite da ciascun Ministero interessato di concerto con il Ministero del tesoro, coloro che aspirano al riconoscimento del grado militare dovranno effettuare un periodo di richiamo in servizio allo scopo di:

frequentare apposito corso di perfezionamento e di accertamento con esami finali di idoneità;

essere sottoposti ad esperimento pratico al comando di unità corrispondente al grado richiesto.

In base ai risultati conseguiti, le Commissioni di cui all'art. 2 decideranno sul riconoscimento o meno del grado militare richiesto o di altro inferiore.

Art. 5.

I partigiani ai quali sia stato riconosciuto il grado di ufficiale o sottufficiale nelle categorie in congedo, in possesso di determinati requisiti, potranno essere trasferiti a domanda, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento, nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo o dei sottufficiali in carriera continuativa, in relazione alle disposizioni che saranno emanate per la riorganizzazione delle Forze armate.

Tale trasferimento è limitato al grado di capitano per gli ufficiali e al grado di sergente maggiore per i sottufficiali.

Per i militari della Marina il trasferimento in servizio permanente effettivo con un grado superiore a quello rivestito nella Marina può essere effettuato soltanto nell'Esercito, Arma di fanteria.

Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo potranno aspirare al riconoscimento dei gradi militari sino a quello di tenente colonnello se, oltre a possedere i requisiti richiesti, ottengano di essere collocati nelle categorie in congedo e, se appartenenti alla Marina, ottengano di essere trasferiti nell'Esercito, Arma di fanteria.

Art. 7.

E' data facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina militare e per l'aeronautica, di riconoscere ai militari ed ai civili che abbiano preso parte, volontariamente, alla guerra di liberazione alle dipendenze degli eserciti alleati, il grado di ufficiale corrispondente a quello di « cortesia » ad essi attribuito dalle Autorità alleate. Tale riconoscimento potrà essere effettuato dal Ministero competente nella categoria degli ufficiali in congedo secondo le modalità indicate nell'art. 2 e sempre che l'interessato sia in possesso del titolo minimo di studio richiesto dalle vigenti disposizioni per ottenere la nomina ad ufficiale.

Per i militari della Marina il riconoscimento di un grado non immediatamente superiore a quello rivestito nella Marina può essere effettuato soltanto nell'Esercito, Arma di fanteria.

Art. 8.

Con successivo provvedimento sarà regolata la concessione ai partigiani di promozioni, avanzamenti e trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — MICHELI — CINGOLANI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 305.

Ricostituzione del comune di Monasterolo Cassoto (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 700;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monasterolo Cassoto, aggregato al comune di San Michele Mondovì con regio decreto 18 marzo 1928, n. 700, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni predetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Monasterolo Cassoto ed il nuovo organico del comune di San Michele Mondovì saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 18 marzo 1928, n. 700.

Al personale già in servizio presso il comune di San Michele Mondovì e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 306.

Proroga del termine per la iscrizione alla Cassa nazionale del notariato per i notai della Libia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 1053, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia;

Visto il testo unico sulle pensioni notarili, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1934, n. 109;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le concessioni di pensioni e sussidi ai notai ed alle loro famiglie, approvato con decreto Ministeriale del 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1939, n. 167 e modificato con decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio n. 153;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' concesso un nuovo termine di mesi sei, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per la presentazione alla Cassa nazionale del notariato della domanda intesa ad ottenere l'iscrizione alla Cassa pensioni da parte dei notai già esercenti in Libia, che si trovino nella condizione prevista dall'art. 26 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 1053.

I notai medesimi, per ottenere la detta iscrizione, debbono versare alla Cassa pensioni la somma di L. 2000 stabilita dal citato art. 26 anche per gli anni durante i quali, avendo interrotto l'esercizio delle funzioni in Libia per circostanze inerenti allo stato di guerra, non abbiano esercitato la professione in alcuna sede d'Italia.

Agli effetti del comma precedente la frazione di anno superiore a sei mesi è valutata come un anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 307.

Corresponsione del premio di presenza ai magistrati ed agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai magistrati dell'Ordine giudiziario il premio di presenza è corrisposto in misura forfettaria e nell'ammontare consentito dall'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, in considerazione della effettiva presenza in servizio prescindendo dall'osservanza di un orario di ufficio.

Ai fini di cui al comma precedente, i magistrati sono considerati presenti in servizio anche nei periodi di tempo che intercedono fra i giorni di udienza e durante i quali attendono, in ufficio o fuori di esso, allo studio delle cause e pratiche loro assegnate, o alla estensione delle sentenze e di ogni altro atto di loro competenza, o, a qualsiasi incombente relativo all'esercizio delle loro funzioni.

Alla fine di ogni mese, i capi degli uffici giudiziari trasmettono al Ministero un elenco nominativo dei magistrati dipendenti con l'attestazione del numero di giornate per le quali ciascuno di essi deve essere considerato presente in servizio ai sensi dei due comma precedenti ed in relazione alle prestazioni ivi indicate.

In ogni caso sono escluse dalle giornate di presenza quelle festive, delle ferie e congedi annuali, nonchè quelle in cui il magistrato, per malattia, aspettativa, sospensione od altri motivi, non abbia prestato effettivo servizio ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono estese:
ai magistrati del Consiglio di Stato;
ai magistrati del Corpo della giustizia militare;
ai magistrati di grado 4° e superiori della Corte dei conti, nonchè a quelli dei gradi inferiori al 4° addetti alle Sezioni giurisdizionali;
al personale (avvocati e procuratori) dell'Avvocatura dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 149. FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 308.

Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio a favore della signora Laura Del Vecchio, vedova dell'on. Roberto Bracco.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Alla vedova dell'on. Roberto Bracco, signora Laura Del Vecchio, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta agli altri assegni ad essa eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di L. 72.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 309.

Modificazioni allo statuto dell'Università di Perugia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; 5 settembre 1942, n. 1239;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 10: L'insegnamento complementare per il corso di laurea in giurisprudenza di « diritto privato comparato » è sostituito con quello di « diritto canonico ».

Art. 12: Nell'ultimo capoverso è abolita la dicitura: « e di diritto privato comparato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato categorie dragamine, e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenza delle Forze armate;

Visti i regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 23 e 30 settembre 1940, registro n. 13, fogli nn. 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3, 14 e 26 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre e 15 novembre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27, 28, 29, 30 e 414, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, scorta convogli, navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 e il 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 gennaio e 31 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio e 25 aprile 1941, registri nn. 2 e 5, fogli nn 446 e 397, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 2 giugno, 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 16 luglio, il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 9. 10 e 11, fogli nn. 302, 373, 375, 82 e 83, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisiti per esigenza delle Forze armate;

Visti i regi decreti 29 agosto 1941, registrati alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, fogli nn. 31 e 33, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941 e 19 gennaio 1942, registri nn. 16 e 1, fogli nn. 248, 249 e 389, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie

dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 7, fogli nn. 166 e 167, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 5 e 26 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 24 settembre e 23 ottobre 1942, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 453 e 404, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 13 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942, registro n. 14, foglio n. 378, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 7 e 11 gennaio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gennaio e 9 febbraio 1943, registro n. 2, fogli nn. 30, 31, 32 e 309, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, dragamine, navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 26 febbraio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 marzo e 13 giugno 1943, registri nn. 4 e 8, foglio nn. 242 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 18 gennaio e 9 novembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 febbraio e 19 novembre 1945, registri nn. 1 e 9, fogli n. 322 e 96, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1946, registro n. 5, foglio n. 179, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina Militare;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Aurelio S.*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Lucia*: dalle ore 9 dell'8 novembre 1945.

Rimorchiatore *Impero*, di stazza lorda tonn. 86,97, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Irrera Letterio con sede in Genova: dalle ore 18 del 19 aprile 1946.

Motopeschereccio *Madonna del Buon Cammino*: dalle ore 21 del 21 luglio 1943.

Piroscafo *Francesco Rismondo*: dalle ore 7 dell'11 maggio 1946.

Motopeschereccio *Squalo*: dalle ore 24 del 15 marzo 1946.

Motopeschereccio *Audace*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943.

Motopeschereccio *Comandante Maddalena*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Condottiero*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Aura*: dalle ore 24 del 16 novembre 1943.

Rimorchiatore *Turbine*: dalle ore 18 del 15 luglio 1946.

Rimorchiatore *Cornigliano*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *La Nuova Santa Rita*: dalle ore 24 del 13 settembre 1943.

Motopeschereccio *Lucrezia*: dalle ore 24 del 13 ottobre 1943.

Motopeschereccio *Gran Rex*: dalle ore 8 del 23 luglio 1945.

Motopeschereccio *Gil*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Piroscafo *San Marco della Rosandra*: dalle ore 24 del 2 maggio 1946.

Motogoletta *Sant'Antonio di Padova*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *San Vincenzo Secondo*: dalle ore 24 del 22 novembre 1943.

Motopeschereccio *Tigre*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Rimorchiatore *Teresa*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Umberto Maddalena*: dalle ore 18 del 10 giugno 1946.

Rimorchiatore *Urano*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Antonio*, di stazza lorda tonnellate 73,11, iscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Catania Pietro: dalle ore 24 del 19 aprile 1946.

Motopeschereccio *Generale Diaz*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Rita S. Francesco*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Navigatore*: dalle ore 8 del 20 settembre 1945.

Motopeschereccio *Margherita*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Recoaro*: dalle ore 14 del 5 maggio 1946.

Motopeschereccio *Seconda Maria Costanza*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Rimorchiatore *Risveglio*: dalle ore 24 del 9 maggio 1946.

Motopeschereccio *San Giuseppe*: di stazza lorda tonn. 65,55, iscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Costa Salvatore di Felice con sede a Messina: dalle ore 18 del 21 dicembre 1943.

Motopeschereccio *Nuova Lucia*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motonave *Scio*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Rimorchiatore *Liliana*: dalle ore zero del 26 gennaio 1946.

Motopeschereccio *Antonia Madre*: dalle ore 8 del 5 settembre 1945.

Motoveliero *S. Bartolo*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Nuovo Oriente*: dalle ore 24 del 25 febbraio 1946.

Motoveliero *Nicolina Madre*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Fabiola*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Etra*: dalle ore 8 del 10 novembre 1945.

Motoveliero *Madonna del Rosario*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *S. Giuseppe V.*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *La Nuova Maria Luisa*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motobilancella *Pegaso*: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943.

Motocutter *Nereo*: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943.

Motopeschereccio *Vulcano*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Antonio P.*: dalle ore 24 del 19 luglio 1946.

Vaporetto *Tita Fumei*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Bragozzo a vela *Natale*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Bragozzo a vela *Gemma III*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Lina*: dalle ore 24 del 27 settembre 1943.

Motopeschereccio *Stella d'Italia*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Costanzo Ciano*: dalle ore 18 del 4 novembre 1943.

Rimorchiatore *Adige*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Vittoria*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Nemesio*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Maria Cristina*: dalle ore 24 del 3 luglio 1946.

Goletta con motore ausiliario *Galiola*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943.

Motopeschereccio *Saturnia*: dalle ore 24 del 21 marzo 1946.

Motoveliero da pesca *Rosa Buona Madre*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Rimorchiatore *Maria Gabriella*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Trabaccolo con m. a. *Lucia G.*: dalle ore 24 del 17 agosto 1943.

Rimorchiatore *Alcione*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *San Marco*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Goletta con m. a. *Aldo* dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *San Giorgio*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Antonio Padre*: dalle ore 24 del 2 luglio 1943.

Motopesca *Vulcania*: dalle ore 24 del 9 settembre 1943.

Motopeschereccio *Agnese Madre*: dalle ore 24 dell'8 marzo 1946.

Motopeschereccio *San Carlo*: dalle ore 8 del 15 maggio 1946.

Motopeschereccio *Elina*: dalle ore 8 del 7 aprile 1946.

Motopeschereccio *Maria di Porto Salvo*: dalle ore 12 del 6 giugno 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 255.

(3782)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria:

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Teramo, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Pediconi Vincenzo, Palumbi Primo, Triozzi Ottorino, in rappresentanza degli industriali;

D. Domenico Diego, D'Agostino Guido, Caracenì Elio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro D'ARAGONA

(3788)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria:

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Frati dott. Carlo, Fraschini dott. Franco, Ferraris rag. Agostino, in rappresentanza degli industriali;

Brezzi Germana, Scarpa Renato, Cresta Cesare, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

(3789) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria:

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Milano, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Nosadini dott. Rino, Rossi avv. Piero, Mazzanti dott. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Sforza Attilio, Moscardelli Renato, De Angeli Raffaele, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

(3791) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria:

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Perugia, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Missere avv. Osvaldo, Cosentini dott. Antonio, Lilli arch. Dino, Baduel dott. Giuseppe, Rotelli Michele, in rappresentanza degli industriali;

Balicco Giacomo, Maremmanini Gabriele, Peccini Mario, Roscini Giacomo, Mancia Armando, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

(3790) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1932, col quale venne stabilita la ripartizione in gruppi di alcuni Comuni della provincia di Roma agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Visti i decreti Ministeriali 20 agosto 1941 e 7 novembre 1942, con i quali venne attivato il nuovo catasto terreni nei distretti di Tivoli, di Albano Laziale e di Subiaco;

Riconosciuta l'opportunità di modificare la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Roma stabilita con il precitato decreto Ministeriale 10 aprile 1932;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella — predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Roma — indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Roma in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1947, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel

titolo 4 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 36. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Roma, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di TIVOLI

1. Anticoli Corrado
2. Arsoli
3. Camerata Nuova
4. Casape
5. Castel Madama
6. Ciciliano
7. Cineto Romano
8. Guidonia Montecelio
9. Licenza
10. Mandela
11. Percile
12. Riofreddo
13. Roccagiovine
14. Roviano
15. Sambuci
16. Sant'Angelo Romano
17. San Gregorio da Sassola
18. San Polo de' Cavalieri
19. Saracinesco
20. Tivoli
21. Vallinfreda
22. Vicovaro
23. Vivaro Romano

Distretto di VELLETRI

1. Artena
2. Labico
3. Valmontone
4. Velletri

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di FRASCATI

1. Colonna
2. Frascati
3. Grottaferrata
4. Montecompatri
5. Monte Porzio Catone
6. Rocca di Papa
7. Rocca Priora

Distretto di ALBANO LAZIALE

1. Albano Laziale
2. Anzio
3. Ariccia
4. Castel Gandolfo
5. Genzano di Roma
6. Lanuvio
7. Marino
8. Nemi
9. Nettuno

Distretto di CIVITAVECCHIA

1. Allumiere
2. Cerveteri
3. Civitavecchia
4. Tolfa

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di SUBIACO

1. Affile
2. Agosta
3. Arcinazzo Romanno
4. Canterano
5. Cerreto Laziale
6. Cervara di Roma
7. Gerano
8. Ienne
9. Marano Equo
10. Rocca Canterano
11. Roiate
12. Subiaco
13. Vallepietra

Distretto di ROMA

1. Mentana
2. Monterotondo

Distretto di PALOMBARA SABINA

1. Marcellina
2. Monte Flavio
3. Monte Libretti
4. Montorio Romano
5. Moricone
6. Nerola
7. Palombara Sabina

Distretto di BRACCIANO

1. Anguillara Sabazia
2. Bracciano
3. Canale Monterano
4. Manziana
5. Trevignano Romano

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di SEGNI

1. Carpineto Romano
2. Colleferro
3. Gavignano
4. Gorga
5. Montelanico
6. Segni

Distretto di CASTELNUOVO DI PORTO

1. Capena
2. Castelnuovo di Porto
3. Civitella San Paolo
4. Fiano Romano
5. Filacciano di Roma
6. Morlupo
7. Nazzano
8. Ponzano Romano
9. Riano
10. Rignano Flaminio
11. Sacrofano
12. Sant'Oreste
13. Torrita Tiberina

Distretto di PALESTRINA

1. Bellegra
2. Capranica Prenestina
3. Castel San Pietro Romano
4. Cave
5. Gallicano nel Lazio
6. Genazzano
7. Olevano Romano
8. Palestrina
9. Pisoniano
10. Poli
11. Rocca di Cave
12. Rocca Santo Stefano
13. San Vito Romano
14. Zagarolo

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di ROMA

1. Campagnano di Roma
2. Formello
3. Mazzano Romano
4. Pomezia
5. Roma

Roma, addì 24 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3651)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.

Revoca del divieto fatto alla ditta Gomma « Vega » di Lino Locatelli e C., società in accomandita semplice, di attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, con il quale alla ditta Gomma « Vega » di Lino Locatelli & C., società in accomandita semplice, con sede in Vigevano, è stato vietato attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma, fino al 30 giugno 1947;

Vista l'istanza della ditta, in data 27 agosto 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta Gomma « Vega » di Lino Locatelli & C., società in accomandita semplice, di attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma.

Roma, addì 11 novembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3653)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3420	21-8-1946	10603 Gab.	Bolzano	Nascimbeni Alfredo fu Carlo	18-8-1901 Caldaro	Tschinben	Unterwaining Hanni di Giuseppe, moglie; Olga, figlia.
3421	Id.	8053 Gab.	Id.	Pinoli Antonio fu Barbara	5-1-1905 Dobbiaco	Tschurtschenthaler	—
3422	Id.	9271 Gab.	Id.	Ricci Giovanni Carlo fu Luigi	9-10-1898 Verano	Reich	Schotzer Regina fu Giuseppe, moglie; Regina, Carlo e Giuseppe, figli.
3423	Id.	8193 Gab.	Id.	Dallavia Maria di Giuseppe	24-6-1903 Sant'Andrea in Monte	Gasser	Rosa, figlia.
3424	Id.	7515 Gab.	Id.	Corva Luigi fu Giovanni	29-4-1892 Senales	Gorfer	Gorfer Anna fu Giuseppe, moglie; Serafina, Anna, Luigi e Rosa, figli.
3425	Id.	7850 Gab.	Id.	Belfanti Erminia fu Giuseppe	28-11-1909 San Lorenzo	Winkler	—
3426	Id.	7225 Gab.	Id.	Carli Carlo fu Giovanni	4-11-1895 Valle Aurina	Leimegger	Radl Maria fu Sebastiano, moglie; Carlo, figlio.
3427	Id.	7382 Gab.	Id.	Valentinelli Goffredo fu Giuseppe	28-1-1887 Appiano	Walcher	Angeli Maria di Davide, moglie; Maria, Goffreda, Barbara, Luigia, Isidoro, Anna, Pietro e Ottilia, figli.
3428	26-8-1946	7112 Gab.	Id.	De Stermi di Valcrociata Silvio di Vincenzo	23-11-1899 Zara	De Sternich di Valcrociata	Modi Emma di Edoardo, moglie; Marina e Marcello, figli.
3429	28-8-1946	6929 Gab.	Id.	Cavalieri Giuseppe di Angelo	14-12-1909 Solda	Tembl	—
3430	Id.	8146 Gab.	Id.	Dallavia Giuseppe di Anna (defunto)	8-3-1862 Caldaro	Andergassen	Giuseppe, figlio e Obrist Veronica fu Francesco, moglie.
3530	Id.	10071 Gab.	Id.	Rutteri Maria di Giuseppe	9-1-1907 Dobbiaco	Rutter	—
3531	Id.	7519 Gab.	Id.	Ghedina Maria di Giovanni (defunta)	31-8-1912 Vandoies	Schiner	Frida, figlia
3532	Id.	8816 Gab.	Id.	Larcioni Giovanni Giuseppe fu Cristiano	31-12-1899 Selva Val Gardena	Lardschneider	Schuen Filomena di Matteo, moglie; Emilia, Maria Maddalena, Giuseppe ed Elena, figli.
3533	Id.	8815 Gab.	Id.	Gianni Lodovico fu Giacomo	29-7-1908 Castelbello Ciardes	Hanny	—
3534	Id.	6470 Gab.	Id.	Nestori Giuseppe fu Andrea	2-6-1901 Racines	Nestl	Pircher Giulia di Giuseppe.
3535	Id.	7376 Gab.	Id.	Mattei Giuseppe fu Giovanni	19-3-1884 Laives	Heuschreck	Gruber Emilia fu Giovanni, moglie; Francesco, Giuseppe ed Elisabetta, figli.
3536	Id.	9780 Gab.	Id.	Lana Ervino fu Augusto	2-9-1924 Caldaro	Laner	—
3537	Id.	8906 Gab.	Id.	Prinotti Luigi fu Germano	Santa Cristina	Prinoth	Senoner Barbara di Giovanni, moglie; Artmanno Martino, Ingenuino Giovanni, Germano, Giulio Francesco e Osvaldo, figli.
3538	Id.	7414 Gab.	Id.	Bonetti Riccardo fu Giuseppe	5-2-1898 Laives	Bonecher	Bampi Maria di Ernesto, moglie; Matilde e Berta, figlie
3539	Id.	7170 Gab.	Id.	Pini Luigi fu Luigi	3-2-1907 Lana	Forcher	—
3540	Id.	1755 Gab.	Id.	Dallavia Vittorio fu Fortunato	9-9-1896 Garniga di Aldeno	Coser	Pozza Paolina di G. Battista, moglie; Teresa, Emilio e Cecilia, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini (Agrigento), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3616)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 9 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tortona (Alessandria), di un mutuo di L. 2.070.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3617)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chiaravalle (Ancona), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3618)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte San Savino (Arezzo), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3619)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Morione e Sella (Alessandria)

Con decreto Ministeriale 8 novembre 1946, la zona di Morione e Sella (Alessandria), dell'estensione di ettari 418, delimitata dai confini sottoindicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

a nord: ferrovia Alessandria Torino;
ad est: rio della Gogna;
a sud: fiume Tanaro;
ad ovest: limite terriero del comune di Solero.

(3656)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Il giorno 27 ottobre 1946, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Giumarra (Catania).

(3665)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1946 N. 234

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20 8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,80
Id. 3,50 % 1902	83,50
Id. 3 % lordo	71 —
Id. 5 % 1935	92 775
Redimibile 3,50 % 1934	86,625
Id. 5 % 1936	92,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,625
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,255
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,30
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,625
Id. 5 % convertiti 1951	97 —

Media dei cambi e dei titoli del 15 novembre 1946 N. 235

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5 45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9.13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,375
Id 3,50 % 1902	83,50
Id 3 % lordo	69,85
Id. 5 % 1935	92,825
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id 5 % 1936	92,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96.65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,275
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,225
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,675
Id. 5 % convertiti 1951	97,075

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	167060	Pennacchio Maria Pia di Luigi, con vincolo di inalienabilità	5.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	168435	Figallo Giustina Annunziata fu Raffaele, moglie di Merello Marco Agostino di Luigi, separata legalmente, dom. a Rapallo (Genova), con vincolo dotale	31.50
Id.	350717	Merello Luigia Teresa di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom in Genova	175 —
Cons. 3,50 % (1902)	39234	Barovelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino	17,5
Rend. 3,50 % (1934)	220051	Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « P. E. Imbriani » di Avellino	626,50
Id.	222563	Come sopra	126 —
Id.	226860	Come sopra	94,50
Id.	228201	Come sopra	35 —
Id.	230817	Come sopra	35 —
Id.	234230	Come sopra	28 —
Id.	244113	Come sopra	52,5
Id.	245117	Come sopra	35 —
Id.	283466	Come sopra	87,5
Id.	375598	Come sopra	196 —
Id.	381703	Come sopra	10,50
Id.	505442	Come sopra	105 —
Rend. 5 % (1935)	33316	Come sopra	125 —
Id.	33318	Come sopra	180 —
Id.	33319	Come sopra	85 —
Id.	156822	Come sopra	150 —
Id.	202444	Come sopra	1.500 —
Id.	136783	Beneficio arcipretale del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli)	265 —
Rend. 3,50 % (1934)	390093	Mensa arcivescovile in Acerra	3,50
Cons. 3,50 % (1902)	30372	Capitolo cattedrale di Acerra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	425143	Tajèn Elisa fu Giovanni Battista, minore, emancipata sotto la curatela del marito Mereghetti Angelo, dom. a Milano, con vincolo dotale	171,50
Rend. 3,50 % (1934)	36880	Congregazione di carità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) .	91 —
Id.	234133	Municipio di Lero (Egeo)	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	441093	Ospedale di S. Lippiano in Monte S. Maria Tiberina (Arezzo), amministrato dalla locale Congregazione di carità .	287 —
Rend. 3,50 % (1934)	42332	Cangini Ida fu Gherardo, moglie di Carusi Antonio, dom. a Volterra (Pisa), con vincolo dotale	1.025,50
Con. 3,50 % (1906)	276412	Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo fu Clemente, dom in Ferrara, con vincolo dotale . . .	1.137,50
Id.	534033	Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo, dom. a Genova, con vincolo dotale	175 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	533876 (nuda propr. e usufr.	Primo dei figli maschi nascituri da Iche o Hiche Maria di Ida, con usufrutto a Iche o Hiche Maria, vincolata per devoluzione in mancanza di figli maschi a favore della prima figlia femmina di detta usufruttuaria	2.667 —
Rend. 5 % (1936)	2395	Anselmi Vincenza di Antonio, moglie di Celi Telemaco, domiciliata in Magliano dei Marsi (Aquila), con vincolo dotale	530 —
Rendita 5 %	142101	Come sopra	620 —
Id.	198374	Come sopra	235 —
Rend. 3,50 % (1934)	504782	di Matteo Armidoro fu Giustino, dom. a Torino di Sangro (Chieti)	1.260 —
Id.	473751	Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti)	1.477 —
Id.	473752	Come sopra	1.137,50
Id.	473753	Come sopra	1.344 —
Id.	508058	Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	744973	Posteraro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza)	35 —
Id.	591050	Posteraro Giuseppe di Raffaele dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale	45,50
Id.	438225	Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale	31,50
Id.	214252	Come sopra	7 —
Id.	187549	Come sopra	10,50
Rend. 3,50 % (Polizza combattenti)	100661	Santia G. Battista fu Cesario	14 —
Rend. 3,50 % (1934)	398550	Esposito Assunta di Francesco, moglie di Marotta Pietro, dom. a Maddaloni (Napoli), con vincolo dotale	441 —
Rend. 5 %	78001	Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, nubile, dom. a Foggia	45 —
Id.	155768	Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote	2.500 —
Rend. 3,50 % (1934)	517177	Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta	175 —
Id.	106871	Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale	1.540 —
Id.	415269	Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli	21 —
Id.	231709	Comune di Gamberale (Chieti)	70 —
Id.	231710	Congregazione di carità di Gamberale (Chieti)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	710215	Come sopra	70 —
Id.	257123 (Solo nuda proprietà)	Oneto Teresa-Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco-Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene-Clelia	112 —
Rend. 5 % (1936)	2411	Schiattarelli Maria di Giuseppe, moglie di Fiorino Michele fu Luigi, dom. a Marano di Napoli	210 —
Id.	8100	Come sopra	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2081)

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 21 agosto 1946, n. 8145 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 18 novembre 1946.

N. 8145 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto prefettizio 5 maggio, 1937, n. 3083 Gab., con cui al signor Wurz Lodovico fu Giovanni, nato a Caldaro l'8 ottobre 1890, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Radici;
Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 13 giugno 1946 dal predetto signor Radici Lodovico in atto, residente a Caldaro;
Ritenuto che le ragioni adottate dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;
Visto il proprio decreto di uguale data e numero del presente, col quale venne revocato il predetto decreto 5 maggio 1937, n. 3083 Gab., col conseguente ripristino, a decorrere dal 21 agosto 1946, nella forma tedesca di Wurz del cognome di Radici Lodovico fu Giovanni, della moglie Micheli Agnese fu Giuseppe e dei figli Giovanni e Goffredo;
Ritenuto che nel decreto di revoca è stato omesso per svista il nominativo della figlia Agnese;

Decreta:

Il decreto prefettizio 21 agosto 1946, n. 8145 Gab. deve intendersi operativo, a decorrere dal 21 agosto 1946, anche nei confronti della figlia Agnese.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 4, comma terzo delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 ottobre 1946

Il consigliere di Stato reggente la Prefettura
S. INNOCENTI

(3582)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1941, col quale venne indetto un concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra, in applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;
Visto l'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che ha stabilito la riserva della metà dei posti degli impieghi statali messi a pubblico concorso durante la seconda guerra mondiale;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 maggio 1942, n. 45714/1175/1.3.1, che ha consentito il conferimento di tutti i 40 posti come sopra messi a concorso, a condizione che 20 di essi fossero riservati agli invalidi della recente guerra;
Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti di Roma il 5 aprile 1944, registro 2, foglio 114, col quale venne approvata la graduatoria di merito del cennato concorso;
Ritenuta l'inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del concorso sulla base della graduatoria di cui sopra, in quanto in essa risultano compresi elementi che non hanno più titolo all'assunzione obbligatoria essendo stata, ai termini dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, loro revocata la pensione di guerra, per aver contratto, come appartenenti alla disciolta m.v.s.n., l'invalidità nella guerra civile di Spagna;
Considerato che occorre, quindi, procedere alla revoca del citato decreto Ministeriale 21 agosto 1943;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato, a tutti gli effetti, il decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra ed indetto con decreto Ministeriale 24 maggio 1941.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice incaricata di procedere alla compilazione della graduatoria del sopracennato concorso, previa eliminazione di quei candidati che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, essendo stata loro revocata la pensione di guerra, non hanno più titolo all'assunzione obbligatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3778)

Revoca del decreto Ministeriale 5 aprile 1944, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 110 posti di commesso doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1941, concernente il conferimento di 110 posti di commesso doganale agli appuntati ed alle guardie della Guardia di finanza;
Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti di Roma il 27 marzo 1944, registro n. 2, foglio n. 1, con il quale venne approvata la graduatoria dei vincitori dei posti suddetti predisposta dalla Commissione giudicatrice;
Ritenuta l'inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori suddetti, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi per titoli demografici;
Considerato che occorre, quindi, procedere alla revoca del citato decreto Ministeriale 5 aprile 1943;

Decreta:

Art 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 5 aprile 1944 col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice per il conferimento dei 110 posti di commesso doganale di cui al decreto Ministeriale 24 maggio 1941.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione delle preferenze e punteggi attribuiti ai candidati forniti di così dette benemerenze demografiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3779)

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Vicenza ed elenco delle vincitrici del concorso stesso.

Con decreto n. 18382 del Prefetto di Vicenza è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1941:

N.	Nome	Voti
1.	Menegon Emma	voti 64.671/100
2.	Ballerini Emma	» 61.801/100
3.	Maino Caterina	» 61.451/100
4.	Pesavento Maria	» 61.412/100
5.	Peretto Maria	» 61.275/100
6.	Verin Alvisia	» 60.968/100
7.	Secco Bianca	» 60.905/100
8.	Zotti Giulia	» 60.168/100
9.	Todesco Giovanna	» 59.908/100
10.	Benedini Ismene	» 59.261/100
11.	Orlando Pierina	» 58.956/100
12.	Bordin Iole	» 58.231/100
13.	Bastianello Leonia	» 57.925/100
14.	Benincà Clara	» 57.681/100
15.	Grandis Ezzelina	» 57.576/100
16.	Lora Clelia	» 57.546/100
17.	Rosa Adele	» 57.301/100
18.	Scarabotto Elda	» 56.893/100
19.	Pavarello Sigrid	» 56.862/100
20.	Agosti Elvira	» 56.750/100
21.	Zen Lucia	» 55.687/100
22.	Pagani Elsa	» 55.518/100
23.	Fabris Giuseppina	» 55.406/100
24.	Brussolo Atua	» 54.281/100
25.	Minuzzo Assunta	» 54.156/100
26.	Azzolin Efira	» 53.326/100
27.	Giacomin Gemma	» 53.193/100
28.	Cicolin Flora	» 53.071/100
29.	Loser Maria	» 52.625/100
30.	Donazzan Maria	» 52.437/100
31.	Benetti Adelina	» 52.125/100
32.	Maserati Maria	» 51.615/100
33.	Trevisano Alice	» 51.268/100
34.	Dalla Pria Elide	» 50.250/100
35.	Zuccolo Maria	» 50.125/100
36.	Ridolfetti Giuliana	» 50.000/100
37.	Viero Iolanda	» 49.816/100
38.	Sambugaro Letizia	» 49.750/100
39.	Carretta Elisa	» 49.593/100
40.	Frazza Giannina	» 49.375/100
41.	Guidetti Delia	» 49.218/100
42.	Marcolongo Ester	voti 48.875/100
43.	Bartolomei Casilda	» 48.750/100
44.	Dametto Luigia	» 48.676/100
45.	Tracco Olga	» 48.500/100
46.	Valente Angelina	» 48.400/100
47.	Bernazzoli Vanda	» 48.250/100
48.	Vidale Lucia	» 48.125/100
49.	Bruzzo Giustina	» 47.531/100
50.	Antoni Fernanda	» 45.562/100
51.	Bedin Maria	» 45.218/100
52.	Costa Costanza	» 43.281/100
53.	Bresciani Costanza	» 40.088/100

Vicenza, addì 4 novembre 1946

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1941;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in seduta del 29 luglio 1946;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva detta graduatoria;

Viste le domande delle concorrenti con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco segnate:

1. Menegon Emma, Chiampo;
2. Ballerini Emma, Isola Vicentina;
3. Maino Caterina, Nove;
4. Pesavento Maria, Castelgomberto;
5. Peretto Maria, Castegnero;
6. Verin Alvisia, Fara Vicentina;
7. Secco Bianca, Cornedo Vicentino;
8. Zotti Giulia, Enego;
9. Todesco Giovanna, Lugo;
10. Benedini Ismene, Monte di Malo;
11. Orlando Pierina, Valdagno Castelvecchio.

Vicenza, addì 4 novembre 1946

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(3670)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.